

ALLEGATO C

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI INSERITA NEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, EX REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO.

Indice

1. Premessa e quadro normativo
2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande e campo di applicazione
3. Condizioni di accesso
4. Presentazione della domanda di sostegno
5. Azioni ammissibili
6. Requisiti tecnici degli interventi
7. Superficie minima oggetto di intervento
8. Definizione del sostegno
9. Priorità
10. Predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili al sostegno e liquidazione del sostegno ai beneficiari
11. Periodo di realizzazione delle operazioni
12. Domanda di accertamento finale
13. Vincoli
14. Varianti
15. Controlli e sanzioni

1. Premessa e quadro normativo

1.1 La ristrutturazione e riconversione dei vigneti è una misura strutturale che fin dalla prima campagna di attuazione (campagna 2000/2001) si è dimostrata strategica in Toscana ed ha consentito di ristrutturare e/o riconvertire una parte consistente dei vigneti. Nel periodo compreso tra la campagna 2000/2001 e la campagna 2013/2014 sono state finanziate complessivamente più di 9.800 domande, per un importo totale di oltre 170 milioni di euro di sostegno, che hanno consentito di ristrutturare e/o riconvertire più di 21.000 ettari di vigneto, corrispondenti a circa un terzo della superficie vitata toscana.

1.2 Il regime della ristrutturazione e riconversione vigneti è stato introdotto dal regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

1.3 Successivamente l'Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del settore vitivinicolo è stata disciplinata con il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 ed attuata con regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008. Fra le misure previste è continuata la misura relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in coerenza alla precedente normativa comunitaria.

1.4 In seguito l'OCM del settore vitivinicolo, con regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, è confluita nell'Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM). All'interno della normativa comunitaria così adeguata, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti permane mantenendo l'impostazione e le caratteristiche contenute nel citato regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio.

1.5 Nel corso della campagna 2013/2014 è stato emanato da parte del Parlamento europeo e del Consiglio il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Tale regolamento all'articolo 46 mantiene la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti con le stesse modalità attuative della precedente OCM, introducendo inoltre al paragrafo 3, primo comma, lettera c) la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie. Con regolamento delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 sono state date norme per l'attuazione di tale sottomisura aggiuntiva, le cui disposizioni nazionali sono in corso di predisposizione. Con atto successivo tale sottomisura sarà introdotta anche nelle norme di attuazione regionale non appena sarà attivata a livello nazionale. Occorre infine tenere presente che l'articolo 232, paragrafo 2 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i programmi pluriennali adottati dagli Stati Membri anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1308/2013 stesso fino alla loro scadenza.

1.6 Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione rimane altresì tuttora in vigore, seppur modificato successivamente alla sua emanazione.

1.7 Con il presente atto si provvede ad adeguare la normativa regionale tenendo conto delle disposizioni adottate recentemente a livello comunitario e nazionale nonché della esperienza maturata in questi anni di attivazione della misura.

1.8 La gestione e il controllo del potenziale viticolo attualmente sono disciplinati dalla legge regionale del 30 novembre 2012, n. 68 e successivo regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 13 maggio 2013, n. 24/R. Tale legge regionale prevede all'articolo 4 che ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo con l'indicazione di tutti i dati relativi al potenziale viticolo e che i diritti di reimpianto devono essere iscritti e certificati all'interno del registro informatico pubblico di cui all'articolo 3 della medesima legge. Nell'ambito dello schedario, per ogni unità vitata deve essere registrata la superficie riscontrata nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Tale normativa permane fino all'entrata in vigore del nuovo sistema delle autorizzazioni previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 che sarà recepito successivamente a livello regionale a seguito dell'emanazione degli atti comunitari e nazionali di attuazione.

1.9 L'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) dispone le modalità applicative ed operative della misura, nonché le procedure tecnico amministrative per la presentazione delle domande, le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, la determinazione delle spese ammissibili, l'assegnazione dei sostegni ed i controlli amministrativi e in loco. ARTEA infine reperisce le informazioni da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione dell'efficacia della misura, come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2013.

1.10 Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi:

- regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;
- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 ;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- programma nazionale di sostegno di cui all'articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alla programmazione 2014/2018 trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione Europea in data 22 maggio 2013 (testo adeguato alle osservazioni espresse dalla Commissione al programma a suo tempo inviato dal Ministero in data 1° marzo 2013);
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, così come modificato ed integrato dal regolamento (CE) n. 42/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione del 28 giugno 2012, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013, dal regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013, dal regolamento delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2014 della Commissione del 6 giugno 2014;
- Decreto ministeriale del 20 dicembre 2013, n. 15938 “Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
- Decreto dipartimentale del 5 agosto 2014, n. 4615 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi”;
- Circolare Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 24 settembre 2013, prot. 5685 “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo annualità 2013 – Definizione dei criteri di riparto delle economie di spesa”;
- Circolare AGEA Ufficio Monocratico n. 27 del 19 dicembre 2013, prot. UMU.2013.2410, “O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2013/2014”;
- Circolare AGEA Coordinamento del 31 ottobre 2014,. prot ACIU.2014.704, “Vitivinicolo - Attuazione del DM n. 4615 del 5 agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi”;
- Circolare AGEA Coordinamento del 15 gennaio 2010, prot. n. ACIU.2010.32, “Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti - Modifica del termine di presentazione delle domande;
- Circolare AGEA Coordinamento del 12 gennaio 2015, prot. n. ACIU.2015.4 “Reg. (UE) n. 1308/2013 - misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti – modifica del termine di presentazione delle domande 2015;
- Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei

vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande e campo di applicazione

2.1 Possono beneficiare della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e della Commissione del 17 dicembre 2013, ex articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto iscritti nel Registro dei diritti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 68/2012 o di autorizzazioni derivanti da questi. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile.

2.2 Possono altresì beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) che a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di sostegno, tramite una Dichiarazione Unica Aziendale presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge regionale n. 68/2012 non risultano ancora titolari del diritto iscritto nel Registro dei diritti o che a fronte di una acquisizione di diritto a seguito di trasferimento, anche contestualmente alla domanda di sostegno, tramite una Dichiarazione Unica Aziendale presentata ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge regionale n. 68/2012 non risultano ancora titolari del diritto iscritto nel Registro dei diritti.

2.3 La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti definita dal presente atto si applica sull'intero territorio regionale.

2.4 Il regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo.

2.5 Ai fini del presente atto per campagna finanziaria si intende, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 35, paragrafo 3, il periodo compreso tra il 16 ottobre di un anno e il 15 ottobre dell'anno successivo. Per campagna viticola si intende altresì il periodo che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

3. Condizioni di accesso

3.1 Per accedere alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti il beneficiario deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, riferita all'UTE oggetto dell'intervento, per le due campagne viticole antecedenti la campagna finanziaria in cui viene presentata la domanda di riconversione e ristrutturazione, ovvero, qualora il richiedente sia conduttore dell'UTE da un periodo inferiore, dalla data di effettiva conduzione;
- b) aver completato sulle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS (Sistema di Identificazione Geografica).

4. Presentazione della domanda di sostegno

4.1 Il beneficiario presenta la domanda di sostegno all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), con le modalità ed i termini che verranno stabilite dalla stessa Agenzia conformemente alle disposizioni emanate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

4.2. Per ciascuna campagna finanziaria può essere presentata un sola domanda di sostegno per ogni UTE. E' possibile, nel caso di un beneficiario titolare di più UTE, presentare domanda di ristrutturazione o riconversione riferita ad una UTE a fronte di estirpazione di una superficie vitata, contestuale o posticipata, collocata in altra UTE della stessa azienda, previa individuazione delle superfici vitate che si intendono estirpare. Tale casistica è equiparata ad intervento effettuato con diritto di reimpianto iscritto nel Registro dei diritti.

4.3 Il conduttore non proprietario della superficie oggetto di intervento per la quale presenta la domanda di sostegno, qualora non sia già esplicitamente previsto nel contratto di conduzione, deve aver acquisito preventivamente il consenso sottoscritto dal proprietario all'esecuzione degli interventi previsti.

5. Azioni ammissibili

5.1 Le operazioni ammesse al sostegno per la misura della ristrutturazione e riconversione sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

a.1) nel reimpianto sulla stessa superficie o su altra superficie, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

a.2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

b) la ristrutturazione che consiste:

b.1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

b.2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto sulla stessa superficie ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

c) nel miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione. Per ordinaria manutenzione dei vigneti si intende la combinazione di tutte le azioni tecniche ed agronomiche previste durante il ciclo di vita dell'impianto destinate a mantenere la coltivazione dei vigneti stessi. La sostituzione parziale o totale delle strutture di sostegno non finalizzata a cambiamenti di tecniche di gestione è da intendersi manutenzione ordinaria.

Nella valutazione delle azioni ammissibili non si considera diversa collocazione il caso in cui il vigneto sia impiantato su una superficie che sia stata coltivata a vite nelle ultime tre campagne viticole antecedenti la campagna finanziaria di presentazione della domanda.

5.2 Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato:

- utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario iscritto nel Registro dei diritti anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ai sensi del punto 2.2;
- con l'impegno ad estirpare successivamente al reimpianto e nei tempi previsti dalla normativa vigente, un vigneto esistente condotto dal beneficiario di superficie almeno equivalente;
- estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto.

5.3 Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, nonché dell'articolo 46, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ex articolo 103 octodecies, paragrafo 3, secondo comma, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia del sostegno, il rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

6. Requisiti tecnici degli interventi

6.1 Gli interventi di reimpianto di vigneti sono finanziabili se realizzati con densità pari ad almeno 3.300 ceppi/ettaro.

6.2 Gli interventi di sovrainnesto devono essere riferiti a superfici vitate continue ed esattamente delimitate, con densità pari ad almeno 3.000 ceppi/ettaro, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei ceppi esistenti sulle superfici medesime.

6.3 Qualora l'intervento di sovrainnesto non sia realizzato sulla totalità dei ceppi esistenti, il sostegno ammissibile per la riconversione varietale e per la compensazione per le perdite di reddito di cui ai successivi punti 8.5, lettera d), 8.6 lettera d) e 8.2 secondo alinea è calcolato proporzionalmente alla superficie effettivamente interessata dall'intervento.

6.4 I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

6.5 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Toscana in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002.

6.6 Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere in regola con le norme di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e, pertanto, deve risultare di categoria "standard" o, preferibilmente, di categoria "certificato". In caso di sovrainnesto è ammesso anche l'utilizzo di materiale ottenuto in ambito aziendale.

6.7 Non sono ammessi a finanziamento interventi che prevedono l'utilizzazione di paloneria di sostegno in cemento.

7. Superficie minima oggetto di intervento

7.1 La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari per UTE. Per le UTE che, al momento della presentazione della domanda, hanno una superficie vitata pari o inferiore a 1 ettaro la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.

7.2 Per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta di seguito elencate:

- Candia dei Colli Apuani,
- Colli di Luni,
- Ansonica Costa dell'Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario,
- Elba,

nonché nel territorio delle isole toscane, la superficie minima di intervento è pari a 0,25 ettari per UTE.

8. Definizione del sostegno

8.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) sostegno ai costi di ristrutturazione, riconversione e miglioramento dei vigneti.

8.2 La compensazione per le perdite di reddito di cui alla lettera a) del precedente punto 8.1 può assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto;
- una compensazione finanziaria, pari a 3.000 euro ad ettaro, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del Mipaaf dell'8 marzo 2010 n. 2862. Tale importo, qualora l'intervento consista nel sovrainnesto, è ridotto a 1.000 euro ad ettaro. La compensazione per le perdite di reddito complessive derivanti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione è erogata in una unica soluzione.

8.3 Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non direttamente provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la misura venga realizzata con l'impegno ad estirpare successivamente un vigneto di superficie almeno equivalente oppure quando l'estirpazione della superficie vitata avviene in una UTE diversa da quella in cui viene realizzato il vigneto oggetto del sostegno della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Non è riconosciuta altresì alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito nel caso di operazioni che prevedano il solo miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti senza reimpianto o sovrainnesto.

8.4 Il sostegno per le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti viene erogato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b1) del DM n. 15938/2013.

8.5 Il sostegno, in applicazione del comma 8.4, è pari al massimo al 50% della spesa effettivamente sostenuta con riferimento agli interventi previsti nell'UTE per la quale è stata presentata la domanda di sostegno. In fase di ammissibilità il sostegno è calcolato sulla base di un computo metrico estimativo redatto nel rispetto del prezzario della Regione Toscana adottato unitamente alle presenti disposizioni e riferito alla superficie determinata ai sensi del successivo punto 8.8. Il sostegno è erogato altresì fino ai livelli massimi di seguito specificati:

- a) a fronte della realizzazione di una superficie vitata in applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti 14.800 euro ad ettaro;
- b) il sostegno di cui alla precedente lettera a) è aumentato fino a un importo massimo di 1.200 euro ad ettaro in presenza di estirpazione effettuata ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; tale importo non è concesso se l'estirpazione è già stata effettuata alla data di presentazione della domanda di sostegno o nel caso in cui la superficie vitata da estirpare sia collocata in altra UTE della stessa azienda;
- c) per gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto 8.000 euro ad ettaro;
- d) per le operazioni di riconversione dei vigneti mediante sovrainnesto 4.000 euro ad ettaro.

8.6 Ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del DM n. 15938/2013 sono individuate quali zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica i territori ricadenti nelle zone di produzione dei vini a

denominazione di origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, e Elba, nonché nel territorio delle isole toscane.

In tali zone, su richiesta del beneficiario, gli importi massimi del sostegno per ettaro di cui al precedente punto 8.5 possono essere elevati fino ai massimali di seguito specificati:

- a) a fronte della realizzazione di una superficie vitata in applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 20.300 euro ad ettaro;
- b) il sostegno di cui alla precedente lettera a) è aumentato fino a un importo massimo di 1.700 euro ad ettaro in presenza di estirpazione effettuata ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; tale importo non è concesso se l'estirpazione è già stata effettuata alla data di presentazione della domanda di sostegno o nel caso in cui la superficie vitata da estirpare sia collocata in altra UTE della stessa azienda;
- c) per gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto 10.000 euro ad ettaro;
- d) per le operazioni di riconversione dei vigneti mediante sovrainnesto 5.000 euro ad ettaro.

8.7 I soggetti che richiedono il sostegno maggiorato di cui al punto 8.6 si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto. A tale fine allegano alla domanda di sostegno idonea relazione nella quale sono evidenziati gli interventi messi in atto al fine di ottemperare a quanto sopra previsto.

8.8 Ai fini del pagamento del sostegno la superficie vitata è definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

8.9 Sulla stessa superficie vitata sono alternativi e non cumulabili gli interventi di cui al punto 8.5 lettera a) e al punto 8.6 lettera a) rispettivamente con il punto 8.5 lettere c) e d) e con il punto 8.6 lettere c) e d).

8.10 Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno.

9. Priorità

9.1 Alle domande di sostegno presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati.

A) valutazione degli interventi di ristrutturazione e riconversione:

A.1) valutazione del grado di rinnovamento della viticoltura

CODICE	TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE	PUNTEGGIO
A.1.1	Estirpazione e reimpianto con una o più azioni di cui al punto 5.1 lettere a1), b1) e b2) (riconversione varietale, modifica del sistema di coltivazione, diversa collocazione del vigneto)	6
A.1.2	Reimpianto realizzato con diritti di reimpianto iscritti nel registro dei diritti di cui all'articolo 3 della l.r. n. 68/2012, o in corso di iscrizione ai sensi del precedente punto 2.2 o con autorizzazioni derivanti dai diritti oppure quando l'estirpazione della superficie vitata avviene in una UTE diversa da quella in cui viene realizzato il vigneto oggetto del sostegno condotta dalla medesima azienda	4
A.1.3	Riconversione varietale mediante sovrainnesto di cui al punto 5.1	2

	lettera a.2)	
A.1.4	Miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto senza reimpianto di cui al punto 5.1 lettera c)	1

In caso di intervento sulla stessa superficie vitata di riconversione varietale mediante sovrainnesto e miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto i punti A1.3 e A1.4 sono cumulabili.

A.2) valutazione del grado di introduzione di tecniche innovative e qualitative degli impianti

CODICE	TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE	PUNTEGGIO
A.2.1	Realizzazione di vigneti con densità di ceppi per ettaro superiore a 4.000	2
A.2.2	Ricostituzione e/o conservazione di elementi naturali, paesaggistici e per la difesa idrogeologica	3
A.2.3	Utilizzazione sull'intera superficie vitata di paloneria di sostegno in legno non trattato o trattato con prodotti ammessi dal regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici	2

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A2.2, proporzionalmente alla superficie vitata interessata dall'intervento ed entro il limite di 15 metri dal perimetro della stessa, ogni 10.000 metri quadrati di vigneto devono essere realizzati o ripristinati almeno 100 metri lineari di muretti a secco, ciglioni, o siepi con essenze autoctone della zona, ovvero essere messe a dimora almeno 15 piante arboree di essenze autoctone. Il punteggio è attribuito altresì nel caso di realizzazione di una combinazione degli elementi sopra descritti a condizione che, considerando proporzionalmente ciascuna tipologia, siano realizzate complessivamente le quantità sopra indicate. Nel caso di impiego di essenze autoctone forestali le specie ammesse sono quelle dell'allegato A alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Al fine della valutazione da parte di ARTEA dell'attribuzione di tale punteggio, gli interventi sopraindicati devono essere individuati e descritti dettagliatamente con idonea relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Tale punteggio non sarà pertanto attribuito nel caso che detta relazione non sia allegata o risulti insufficiente alla valutazione.

A.3) valutazione della localizzazione dell'intervento in zone di particolare valenza ambientale e paesaggistica

CODICE	TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE	PUNTEGGIO
A.3.1	Interventi realizzati nelle zone indicate al precedente punto 8.6	10

A ciascuna domanda di sostegno sarà assegnato un punteggio dato dalla media ponderata dei punteggi di cui ai punti A.1, A.2 e A.3 relativi a ciascuna superficie per azione proposta.

B) Criteri riferiti al richiedente

CODICE	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
B.1	Richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nell'anagrafe regionale di cui alla l.r. n. 23/2000 nella specifica sezione ai sensi della l.r. n. 45/2007, compreso gli IAP equiparati ai sensi dell'articolo 20 paragrafo 1 bis della medesima l.r. n. 45/2007 ed i soggetti riconosciuti IAP da altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria	3

	normativa. Sono esclusi i richiedenti che al momento della presentazione della domanda sono iscritti provvisoriamente ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 45/2007 ed i soggetti iscritti provvisoriamente da altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria normativa.	
B.2	Richiedente con età compresa tra diciotto e quaranta anni	2

In caso di imprenditore agricolo professionale con età compresa fra diciotto e quaranta anni i punteggi B1 e B2 sono cumulabili.

Nel caso il richiedente sia una società di persone o di capitali, per l'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera B) si fa riferimento al legale rappresentante.

C) Modalità di presentazione della domanda

CODICE	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
C.1	Richiedente non inserito in elenchi di beneficiari ammissibili o di beneficiari liquidabili nella campagna finanziaria precedente quella in cui viene presentata la domanda di sostegno	2
C.2	Superficie complessiva ammessa a sostegno e dichiarata ammissibile nel periodo 2013-2018 e/o richiesta nella campagna finanziaria in corso non superiore a 20 ettari per ogni UTE	1

9.2 Il punteggio assegnato alla domanda è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai punti A, B e C.

9.3 A parità di punteggio è data la precedenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante.

9.4 I requisiti soggettivi di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

10. Predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili al sostegno e liquidazione del sostegno ai beneficiari

10.1 Il sostegno viene erogato da ARTEA direttamente al beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo. Il sostegno è erogato in forma di pagamento anticipato o, in alternativa, di pagamento a saldo nel caso in cui il beneficiario abbia terminato i lavori e presentato la richiesta di accertamento finale e pagamento a saldo senza anticipo.

10.2 ARTEA predispose una graduatoria regionale, aggiornata annualmente sulla base delle domande presentate su ciascuna campagna finanziaria e delle domande ammissibili ma non liquidate presentate nelle campagne finanziarie precedenti, secondo le disposizioni di cui al successivo punto 10.3, individuando per ciascuna domanda il beneficiario, il punteggio acquisito ai sensi del precedente punto 9, la superficie, la spesa ammessa e il relativo sostegno.

10.3 La graduatoria di cui al punto 10.2 è predisposta secondo il seguente ordine di precedenza:

a) domande presentate nelle campagne finanziarie precedenti ritenute ammissibili ma non finanziate per mancanza di fondi, disposte per ordine di campagna finanziaria in cui la domanda è stata presentata e secondo l'ordine di priorità vigente nella medesima campagna finanziaria;

b) domande presentate nella campagna finanziaria in corso, disposte secondo l'ordine di priorità vigente.

10.4 ARTEA provvede per ciascuna campagna finanziaria ad individuare nella graduatoria di cui al punto 10.2 le domande finanziabili sulla base delle risorse assegnate. Compatibilmente con le tempistiche e le proprie capacità istruttorie, ARTEA determina inoltre ulteriori domande liquidabili a seguito di successive eventuali economie e riassegnazioni di fondi a livello regionale e nazionale.

10.5 Qualora il fabbisogno finanziario sia eccedente rispetto ai fondi assegnati alla Regione Toscana, nello scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammissibili e finanziabili deve essere garantita comunque una superficie minima di intervento di 10 ettari per provincia e Città Metropolitana di Firenze. Tale disposizione non si applica a decorrere dalla campagna finanziaria 2015/2016.

10.6 Il beneficiario, la cui domanda è individuata finanziabile da ARTEA ai sensi del punto 10.4, è tenuto a presentare ad ARTEA la richiesta di pagamento anticipato del sostegno secondo le modalità stabilite dalla medesima ARTEA e a condizione che l'esecuzione delle operazioni sia iniziata. Qualora tale beneficiario avesse completato i lavori, lo stesso, in conformità con le modalità stabilite da ARTEA, anziché presentare la documentazione relativa al pagamento ad anticipo inoltra la richiesta di accertamento finale e pagamento a saldo.

10.7 Qualora il beneficiario risultato finanziabile ai sensi del punto 10.4 non presenti nei termini e con le modalità stabiliti da ARTEA la richiesta di pagamento anticipato del sostegno o di accertamento finale e pagamento a saldo, nel caso in cui avesse completato i lavori, la domanda di sostegno inserita nella graduatoria dei beneficiari ammissibili decade.

10.8 A decorrere dalla campagna finanziaria 2015/2016 i beneficiari inseriti nella graduatoria di cui al punto 10.2 non ancora individuati finanziabili ai sensi del punto 10.4 per insufficienza di fondi possono comunque presentare la richiesta di pagamento dell'anticipo o di accertamento finale e pagamento a saldo con le modalità stabilite da ARTEA. Detti beneficiari, disposti secondo l'ordine di priorità acquisito nella campagna finanziaria di appartenenza, sono liquidati prioritariamente rispetto ai beneficiari della medesima campagna finanziaria inseriti in graduatoria che non hanno presentato richiesta di pagamento.

10.9 Limitatamente alla campagna finanziaria 2014/2015 è facoltà di ARTEA richiedere ai beneficiari, in funzione della propria tempistica e capacità istruttoria, un numero di richieste di pagamento eccedente rispetto alle risorse disponibili in vista di eventuali ulteriori disponibilità di fondi derivanti da economie e riassegnazioni di risorse nazionali e regionali. Ai soggetti che non presentano richiesta di pagamento ai sensi del presente capoverso non si applicano le disposizioni di cui al punto 10.7.

10.10 Ai fini della liquidazione del sostegno in forma di pagamento anticipato, alla richiesta di pagamento deve essere allegata una polizza fideiussoria il cui ammontare tiene conto dell'entità del sostegno effettivamente spettante. Per quanto concerne le garanzie fideiussorie si applicano le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012.

10.11 Il sostegno ai beneficiari che hanno già concluso i lavori e presentato domanda di accertamento finale e pagamento a saldo senza anticipo è versato previa verifica del conseguimento degli obiettivi previsti dalla domanda, della rendicontazione e del pagamento delle spese nonché dell'esecuzione delle operazioni con controllo in loco.

10.12 Il beneficiario finanziabile posizionato all'ultimo posto nella graduatoria regionale di cui al punto 10.2, sarà liquidato per intero o fino alla copertura massima possibile, fermo rimanendo che deve essere garantita la superficie minima di intervento di cui al punto 7, in funzione delle risorse complessivamente disponibili per la campagna finanziaria. Al beneficiario che per insufficienza della disponibilità finanziaria non può essere liquidato l'intero sostegno per la mancata copertura totale dello stesso, ARTEA procede alla liquidazione con i fondi della annualità successiva non appena le risorse finanziarie si rendono disponibili.

10.13 I beneficiari che nella campagna finanziaria precedente sono risultati finanziabili nei limiti delle risorse di tale campagna, ma per i quali non è stato possibile procedere alla liquidazione entro il termine stabilito del 15 ottobre di tale annualità, sono liquidati nella campagna finanziaria successiva non appena le risorse si rendono disponibili.

11. Periodo di realizzazione delle operazioni

11.1 In attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro cinque anni dalla data di approvazione della domanda di sostegno. Trascorso tale termine, entro il quale deve essere presentata domanda di accertamento finale, la domanda di sostegno decade.

11.2 Per tutte le domande liquidate in conto anticipo e salvo giustificate proroghe, è obbligatoria, pena la decadenza, l'esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008. Entro lo stesso termine deve essere presentata ad ARTEA la domanda di accertamento finale.

11.3 Sono ammesse proroghe ai termini di cui ai precedenti punti 11.1 e 11.2 per le cause di forza maggiore previste all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ex articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, nonché nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma.

12 Domanda di accertamento finale

12.1 Tutte le domande di accertamento finale delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono presentate ad ARTEA con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Agenzia conformemente alle disposizioni emanate da AGEA Coordinamento.

12.2 Per la verifica dei costi sostenuti alla domanda di accertamento finale deve essere allegato il computo metrico consuntivo tenuto conto del prezzario della Regione Toscana e relative disposizioni attuative, allegando i giustificativi di spesa e relativi pagamenti nonché la descrizione dei lavori effettuati, compresi quelli in economia. In fase di accertamento finale e limitatamente a opere e forniture documentate con fattura o con altro analogo documento contabile avente valore equivalente da cui risulti la spesa effettivamente sostenuta, qualora il costo unitario sostenuto sia superiore all'analogo prezzo stabilito nel prezzario regionale o approvato in fase di ammissibilità, la ditta beneficiaria può richiedere ad ARTEA l'ammissibilità di tale variazione di costo dandone adeguata motivazione. Tale maggior costo può essere riconosciuto ad insindacabile giudizio di ARTEA tenuto conto dei prezzi individuati dal prezzario regionale, dei prezzi correnti di mercato, delle motivazioni addotte e della documentazione presentata dalla ditta richiedente, fermo restando

che in ogni caso non è possibile aumentare l'importo della spesa ammessa e del sostegno stabilito in fase di ammissibilità.

12.3 La richiesta di accertamento finale ai fini della verifica dell'esecuzione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di sostegno nello schedario viticolo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 68/2012 conformemente alle normative sul potenziale viticolo. Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta.

12.4 Lo svincolo delle garanzie costituite ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione è effettuato previa verifica della rendicontazione e del pagamento delle spese nonché dell'esecuzione delle operazioni con controllo in loco.

12.5 La polizza è svincolata entro un tempo massimo che non può superare 12 mesi che decorrono dalla data di presentazione della richiesta di accertamento finale corredata dalla documentazione completa.

13. Vincoli

13.1 Le superfici vitate oggetto di sostegno della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono mantenere la loro destinazione per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori ed essere oggetto di coltivazione ordinaria pena la restituzione del sostegno percepito. In tale periodo non è possibile altresì presentare su tali superfici alcun ulteriore domanda di sostegno per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

13.2 A decorrere dalla campagna finanziaria 2014/2015 i beneficiari della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono tenuti a rispettare nella loro azienda gli obblighi derivanti dalla condizionalità come disposto al Capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013 e successive disposizioni nazionali e regionali per tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla liquidazione del sostegno.

13.3 I beneficiari che hanno percepito il sostegno ad anticipo della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono tenuti al rispetto delle disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 e dal Decreto ministeriale del 5 agosto 2014, n. 4615, secondo le disposizioni fornite da ARTEA relativamente alle comunicazioni sull'utilizzo degli anticipi percepiti.

13.4 I vincoli di cui al presente punto 13 sono trasferiti al subentrante in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

14. Varianti

14.1 Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sono ammesse richieste di variante esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non prevedibili all'atto della richiesta di sostegno, o per sopravvenute cause di forza maggiore.

14.2 Le richieste di variante devono essere presentate ad ARTEA prima della realizzazione dell'intervento o al momento della richiesta di accertamento finale e devono essere opportunamente motivate. Per le domande liquidate in conto anticipo, se la variante determina l'attribuzione di un

minor punteggio e tale punteggio avesse determinato l'esclusione del beneficiario dai finanziabili della campagna finanziaria nella quale il sostegno è stato erogato, la domanda decade e ARTEA provvede a recuperare l'importo già liquidato.

14.3 ARTEA provvede altresì a recuperare l'importo già liquidato se la variante determina il mancato rispetto delle finalità generali dell'intervento.

15 Controlli e sanzioni

15.1 I controlli sono effettuati da ARTEA conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA Coordinamento. Le superfici oggetto di ristrutturazione e riconversione vigneti sono sottoposte a controllo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

15.2 Nel caso di pagamento anticipato del sostegno, qualora l'intervento previsto non sia stato effettuato o lo sia stato in modo parziale e, comunque, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto al sostegno anticipato ed effettivamente liquidato, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 282/2012 della Commissione nonché quanto previsto all'articolo 9, comma 4 del DM n. 15938/2013.